COMUNE DI ALI'TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 136 del 27.12 2017

OGGETTO: Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – annualità 2018 – bilancio consolidato esercizio 2017.

L'anno duemiladiciassette addì <u>Vecci se il</u> del mese di <u>brende</u> alle ore <u>17,00</u> in Alì Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro Assessore
DI NUZZO Marco "
MUZIO Mariarita "
SPARACINO Carmelo "

Presenti	Assenti
×	
X	
-	×
×	
	×

Assenti: DINIZZ M. SCREACINO C.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi. Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Prot. n. 9596 del 27.12.2017

Il Proponente Vice Sindaco Caminiti Pietro

OGGETTO: Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – annualità 2018 – bilancio consolidato esercizio 2017

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato
 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le
 modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4
 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società

- emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:
- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del
 D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

ATTESO CHE il Comune di Alì Terme ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2017, nelle seguenti società di capitali: nonché nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

SOCIETA' DI CAPITALE	CODICE FICALE	% POSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	MISURA PARTECIPAZIO NE TOTALE
Società ATOME4	02681490831	2,993		2,993
- Distretto Taormina Etna scarl	04377250875	0,11		0,1
- Sviluppo Taormina Etna srl -	04477030870	0,22		0,22
- Società GAL Peloritani scarl -	03063820835	1,38		1,38
- Peloritani Spa	03063830834	10,11		10,11
- SRR Messina area metropolitana	03281470835	0,53		0,53

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

 a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto.
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

 impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

CONSIDERATO che la quota di partecipazione diretta delle sotto elencate società è inferiore all'1%

- Distretto Taormina Etna scarl	04377250875	0,11
- Sviluppo Taormina Etna srl -	04477030870	0,22
- SRR Messina area	03281470835	0,53
metropolitana		

Pertanto non sono rilevanti ai fini del Bilancio consolidato;

APPRESO che con il DM dello scorso 11 agosto sancisce che "a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione";

INTESO che:

pur occorra deliberare il perimetro di consolidamento entro la fine del corrente anno per identificare gli ipotetici soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l'esercizio 2017 l'ente è nell'impossibilità soggettiva di poter soddisfare tale adempimento poiché privo di uno stato patrimoniale ed un conto economico poiché con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 21/12/2016 si è avvalso della facoltà di rinviare all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico patrimoniale;

Atteso che l'analisi per irrilevanza sarà svolta contestualmente all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, con atto autonomo ed integrativo della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

PROPONE

 Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Alì Terme", i seguenti organismi partecipati:

SOCIETA' DI CAPITALE	CODICE FICALE	% POSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	MISURA PARTECIPAZIO NE TOTALE
Società ATOME4	02681490831	2,993		2,993
- Società GAL Peloritani scarl -	03063820835	1,38		1,38
- Peloritani Spa	03063830834	10,11		10,11

 Di demandare, per le ragioni in premessa esposte, ad atto autonomo ed integrativo l'individuazione dei soggetti concorrenti alla stesura del bilancio consolidato per l'annualità 2017; 3) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità.

II Responsabile Area Finanziaria

II Proponent

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dr. 95a Rosa Puliatti)

Ali Terme, 27-12-20(7

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme, 27-12-2014

IL RAGIONIERE COMUNALE (Dr.ssa Rosa Puliatti)

La presente deliberazione, dopo la lettura, si sottos	crive per conferma.
L'ASSESSORE ANZIANO Mu F M	IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi: Reg. n° dal / / al / Il Responsabile: IL SEGRETARIO COMUNALE	esecutiva il C+ / 12 / 61-